



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. Valentina di Leo, all'udienza del 7.3.2019, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2947 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2016, vertente

T R A

~~GIUGLIO GIUSEPPE~~, con gli avv.ti P. Chindamo e A.R. Longo

RICORRENTE

E

COMUNE DI VICO DEL GARGANO, in persona del Sindaco p.t., con l'avv. D. Monaco

RESISTENTE

OGGETTO: diritto del lavoratore a conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri turni di servizio

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 7 aprile 2016 e ritualmente notificato, ~~GIUSEPPE GIUGLIO~~ ha convenuto in giudizio il COMUNE DI VICO DEL GARGANO, esponendo: 1) di svolgere per il predetto Comune l'attività di agente di Polizia Locale; 2) di aver chiesto ed ottenuto il riposo settimanale nella giornata di domenica a partire dal mese di



febbraio 2013; 3) di aver diritto a conoscere con adeguato anticipo la programmazione dei propri turni di lavoro.

Ha, pertanto, chiesto: che sia ordinato al Comune resistente di esibire in giudizio ex art. 210 c.p.c. copia dei fogli di servizio mensili/settimanali dei turni per il periodo compreso tra il 1.1.2008 e il 1.4.2016, nonché, qualora non predisposti mensilmente/settimanalmente, copia dei fogli di servizio predisposti giornalmente sempre nel citato periodo e, nella denegata ipotesi in cui i predetti documenti non dovessero esistere, condannarlo al rispetto dell'obbligo datoriale di affissione in luoghi accessibili dei turni di servizio di cui all'art. 10 L. n. 138 del 1958 in virtù del fatto che tale obbligo consente al lavoratore di conoscere in via anticipata, in un termine ragionevole, i propri impegni lavorativi, al fine di una programmazione del proprio tempo libero, nonché, in tale ultimo caso, condannare il Comune al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per ogni giorno effettivo di turno in disponibilità sottratto alle ore di svago, a tutte le attività complementari od integrative dell'attività lavorativa e, quindi, alla vita di relazione, non avendo la possibilità di conoscere con adeguato anticipo quale parte della giornata sarebbe stata impegnata dal lavoro; il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.

Il COMUNE DI VICO DEL GARGANO si è costituito in giudizio, contestando integralmente la fondatezza degli assunti attorei.

In particolare, il resistente ha evidenziato che prima dell'anno 2013 i turni di servizio venivano predisposti quotidianamente dal Responsabile di Settore e che, in seguito, tali turni sono stati predisposti con anticipo settimanale, protocollati al Protocollo Generale dell'Ente ed affissi in una bacheca presente negli Uffici del Comando della Polizia Municipale ove tutti gli appartenenti del corpo prendono visione con netto anticipo (nello specifico, con anticipo settimanale).

Il Comune ha aggiunto che, spesso, si rende necessario modificare tali turni in base delle mansioni da svolgere, non sempre prevedibili, e che, anche in questo caso, il



Comandante protocolla regolarmente le modificazioni, rendendole note agli appartenenti del Corpo.

Sulla base di tali premesse, l'Ente convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Disattese le richieste di prova orale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni formulate dalle parti, così come risultanti dagli atti e dal verbale di causa, con la seguente motivazione contestuale alla lettura del dispositivo.

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione sulla base delle motivazioni di seguito esposte.

In particolare, meritevole di accoglimento è la domanda di condanna del datore di lavoro al rispetto dell'obbligo di affissione, con ragionevole anticipo, dei turni di servizio.

L'art. 5, co. 4 del contratto collettivo integrativo decentrato del personale dipendente del comune di Vico del Gargano sottoscritto in data 31.7.2013 (cfr. doc. 11 all. ricorso) prevede testualmente che <<La programmazione dei turni, salvo casi "eccezionali", dovuti a sopraggiunte esigenze di servizio impreviste ed imprevedibili, dovrà in ogni caso essere almeno settimanale, mediante predisposizione del prospetto almeno entro la giornata del sabato precedente alla settimana di riferimento. Nei casi "eccezionali" di cui prima, il dipendente deve essere informato della modifica del turno di servizio con sufficiente anticipo, al fine di poter programmare e gestire la propria vita di relazione. Il preavviso del modificato turno di servizio non dovrà essere inferiore alle 18 ore>>.

La norma richiamata è coerente con il principio, affermato dalla S.C., in base al quale <<Anche nei rapporti a tempo pieno, il tempo libero ha una sua specifica importanza, stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento da parte del lavoratore di attività extralavorative, o anche relative ad un secondo lavoro ove non sia prevista esclusiva; ne consegue che l'obbligo datoriale di affissione in luoghi accessibili dei turni di servizio di cui all'art. 10 della legge n. 138 del 1958 deve essere inteso come volto a consentire al lavoratore di conoscere in



via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri impegni lavorativi, al fine di una programmazione del proprio tempo di vita. (Nella specie, i dipendenti a tempo pieno di una società di pubblici servizi avevano lamentato di essere messi a conoscenza dei turni di servizio senza adeguato anticipo rispetto al giorno di svolgimento della prestazione lavorativa, chiedendo il risarcimento del danno alla vita di relazione; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda per l'assenza di una norma che imponesse l'obbligo datoriale di comunicazione anticipata dei turni, diversamente da quanto espressamente previsto nell'ambito del rapporto di lavoro part-time)>> (Cass. civ. Sez. I, Sentenza n. 12962 del 21/05/2008).

Nel caso di specie, non si pone il problema di stabilire quale sia il termine *ragionevole* entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad affiggere i turni di servizio in quanto è la contrattazione collettiva di settore ad aver stabilito che la programmazione dei turni, che dev'essere almeno settimanale, debba avvenire attraverso la predisposizione del prospetto almeno entro la giornata del sabato precedente alla settimana di riferimento.

Ciò posto, nella fattispecie che ci occupa emerge *per tabulas* il mancato rispetto, da parte del Comune di Vico del Gargano, della norma del contratto collettivo sopra richiamata.

Ed invero, dalle note a campione prodotte dalla stessa parte resistente, relative al periodo dal 2013 al 2016 (v. doc. 1 all. alla memoria di costituzione), emerge che i turni di servizio non sono sempre affissi entro la giornata del sabato precedente alla settimana di riferimento.

In particolare, tanto si desume dai timbri, apposti su dette note, recanti le date in cui le stesse sono pervenute all'Ufficio del Protocollo, data che, in assenza di altri elementi, deve presumersi coincidente con quella della affissione (o pubblicazione) delle note stesse.

Si pensi, ad esempio, al turno di lavoro dal 14.10.2013 al 20.10.2013, protocollato il 14.10.2013, al turno di lavoro dal 9.6.2016 al 12.6.2016, protocollato l'8.6.2016, al turno



di lavoro dal 30.12.2013 al 5.1.2014, protocollato il 30.12.2013, al turno di lavoro dal 15.9.2014 al 21.9.2014, protocollato il 15.9.2014, al turno di lavoro dal 29.12.2014 al 4.1.2015, protocollato il 29.12.2014, al turno di lavoro dal 16.5.2016 al 22.5.2016, protocollato il 16.5.2016, al turno di lavoro dall'11.4.2016 al 17.4.2016, protocollato il 12.4.2016.

Con specifico riferimento a tali turni, il Comune resistente non ha allegato, né provato, come era suo onere, l'esistenza di sopraggiunte esigenze di servizio, impreviste ed imprevedibili, idonee a dispensarlo dal rispetto della tempistica prevista dalla richiamata previsione del contratto collettivo.

Tali note dimostrano, quindi, in maniera inequivoca che il Comune di Vico del Gargano è inadempiente rispetto all'obbligo, previsto dalla contrattazione collettiva (e dalla richiamata giurisprudenza di legittimità), di affiggere i turni di servizio degli agenti della polizia locale almeno entro la giornata del sabato precedente alla settimana di riferimento.

Deve, quindi, essere dichiarato l'inadempimento del Comune di Vico del Gargano rispetto all'obbligo previsto dall'art. 5, co. 4 del contratto collettivo integrativo decentrato del personale dipendente del Comune di Vico del Gargano sottoscritto in data 31.7.2013, con conseguente condanna del Comune medesimo al rispetto di detta norma contrattuale.

Tuttavia, al ricorrente non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo risarcitorio, stante l'assoluta carenza di allegazione e prova del danno asseritamente subito.

Il ~~Giglio~~ si è, infatti, limitato ad un assai generico e fugace accenno alla sottrazione, che ogni giorno effettivo di turno in disponibilità avrebbe determinato, *"alle ore di svago, a tutte le attività complementari od integrative dell'attività lavorativa e, quindi alla vita di relazione"*, senza indicare quali aspetti concreti della vita di relazione sarebbero stati lesi.



In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato l'inadempimento del Comune di Vico del Gargano rispetto all'obbligo di affissione dei turni di servizio degli agenti della polizia locale almeno entro la giornata del sabato precedente alla settimana di riferimento, con conseguente condanna per il futuro del predetto Comune a predisporre e ad affiggere detti turni di servizio nel rispetto della previsione di cui all'art. 5, co. 4 del contratto collettivo integrativo decentrato del personale dipendente del Comune di Vico del Gargano sottoscritto in data 31.7.2013.

Le spese di lite possono essere compensate per $\frac{1}{2}$, stante la reciproca soccombenza, mentre la restante parte di dette spese va posta a carico del Comune che, col suo inadempimento, ha dato causa al processo.

Tali spese sono liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/2014 (cause di valore indeterminabile di bassa difficoltà), tenuto conto dello sforzo defensionale spiegato, delle fasi effettivamente espletate, del non elevato numero e della non complessità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 7.4.2016 da GIUSEPPE GIGLIO nei confronti del COMUNE DI VICO DEL GARGANO, ogni diversa istanza, deduzione e/o eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara che il Comune di Vico del Gargano è inadempiente rispetto all'obbligo di affissione dei turni di servizio degli agenti della polizia locale almeno entro la giornata del sabato precedente alla settimana di riferimento e, per l'effetto, condanna per il futuro il predetto Comune a predisporre e ad affiggere detti turni di servizio nel rispetto della previsione di cui all'art. 5, co. 4 del contratto collettivo integrativo decentrato del personale dipendente del Comune di Vico del Gargano sottoscritto in data 31.7.2013;
- rigetta ogni altra domanda;
- liquida le spese di lite in complessivi €. 4.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la compensazione tra le parti in



ragione di $\frac{1}{2}$ e condannando il Comune di Vico del Gargano al pagamento della restante parte di dette spese in favore del ricorrente, con distrazione in favore dei difensori di quest'ultimo, dichiaratisi antistatari.

Foggia, 7.3.2019

Il Giudice

Dott.ssa Valentina di Leo

